

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 novembre 2002¹ concernente la legge sul credito al consumo è modificata come segue:

Art. 1

¹ Il tasso d'interesse di cui all'articolo 9 capoverso 2 lettera b LCC è pari al massimo all'10 per cento.

² Il Consiglio federale adegua annualmente il tasso d'interesse massimo di cui al capoverso 1. Il tasso d'interesse è ottenuto aggiungendo 10 punti percentuali al Libor a tre mesi calcolato dalla Banca nazionale; il valore risultante è arrotondato per difetto o per eccesso secondo le regole dell'arrotondamento commerciale.

Art. 9a Disposizione transitoria concernente le modifiche del tasso
d'interesse massimo

In caso di modifica del tasso d'interesse massimo, i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della modifica sono retti dal diritto precedente.

II

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 221.214.11